

## ***Il versamento del saldo Iva 2023: termini e modalità di pagamento***

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

**Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari in attuazione della Riforma fiscale**

Scopri di più

Il **saldo Iva**, definito dall'[articolo 6, D.P.R. 542/1999](#), come la differenza tra **l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto** dovuta in base alla **dichiarazione annuale** e l'ammontare delle somme **già versate mensilmente**, ai sensi dell'articolo 1, D.P.R. 100/1998, sotto il profilo operativo viene evidenziato nel **quadro VL della dichiarazione**, in particolare al rigo **VL38**, e indicato poi nel rigo **VX1**.

La somma ivi indicata deve essere versata, in linea generale, **entro il 16.3 successivo alla chiusura del periodo d'imposta**; tuttavia, il saldo Iva relativo al periodo d'imposta 2023 dovrà essere corrisposto entro il **18.3.2024**, in quanto il **giorno 16.3.2024 cade di sabato**.

I contribuenti hanno, inoltre, la **facoltà di differire il pagamento** entro il **termine di versamento delle imposte sui redditi** (termine individuato dall'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001](#)), andando però a corrispondere degli **interessi pari allo 0,4% del saldo Iva** per ogni mese o frazione di mese di dilazione.

A tal fine si rammenta che:

- **le società di persone e le imprese individuali** sono tenute a versare le imposte **entro il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione fiscale**. La dichiarazione fiscale deve essere presentata, alla luce delle recenti novità ([articolo 11, D.Lgs. 1/2024](#)), **entro il 30.9 successivo alla chiusura del periodo d'imposta**;
- **i soggetti Ires** devono effettuare, invece, il versamento delle imposte entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**. Tuttavia, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio **oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, versano il saldo dovuto in base alla **dichiarazione dei redditi e Irap** entro l'ultimo giorno del mese successivo **a quello di approvazione del bilancio**. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**.

Anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva versando l'imposta entro il **30.6** a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di **versamento previsti dall'[articolo 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. 435/2001](#)**).

Ciò significa che, ad esempio, una società con esercizio 1.7 – 30.6 **non può differire il versamento del saldo Iva al 31.12** (ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta), **ma al massimo al 30.6**, analogamente ai soggetti che hanno un **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**.

Una volta che il contribuente ha **differito il pagamento del saldo Iva al 30.6**, può avvalersi comunque della disposizione contenuta nel comma 2, dell'[articolo 17, D.P.R. 435/2001](#), secondo cui *“versamenti di cui al comma 1 [saldo delle imposte sui redditi] possono essere effettuati **entro il trentesimo giorno successivo** ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”*.

**Il saldo Iva** così maggiorato può essere comunque oggetto di **rateazione**.

In alternativa, rispetto a quanto sopra visto, il contribuente può decidere di **rateizzare il versamento del saldo Iva**, ai sensi dell'[articolo 20, D.Lgs 241/1997](#).

In particolare, il contribuente può versare il saldo Iva in un **massimo di 10 rate** (dal 16.3 fino al 16.12 successivo), aventi scadenza ciascuna il **giorno 16 di ciascun mese**.

Si sottolinea che l'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#), ha previsto la possibilità di **incrementare il numero di rate** in cui suddividere il versamento del saldo Iva; infatti, **fino al periodo d'imposta 2022** era possibile versare il saldo in un numero massimo di **rate pari a 9** (fino al 16.11), mentre alla luce della recente novità, come detto, è ora possibile **avvalersi di 10 rate**.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate di un **tasso d'interesse** in misura pari al **4%**, pertanto la rata di aprile dovrà essere maggiorata **dello 0,33%**, la rata di maggio dello **0,66% etc etc**.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 e il codice tributo da utilizzare è il **6099** (sia per i contribuenti persone fisiche sia per le società) e l'anno di riferimento è quello del **periodo d'imposta per cui si effettua il versamento**.

Da ultimo si rammenta che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, di cui all'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dall'1.8 al 20.8 di ogni anno, possono essere effettuati entro il **giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell'[articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#).